

*Procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del d. lgs. 152/2006  
smi e della l.r. 40/98 e smi.*

“Nuovo impianto idroelettrico sul Torrente Sangonetto”

Comune: Coazze

Proponente: Idrodinamo S.r.l.

## **ALLEGATO B**

### **AUTORIZZAZIONI, PARERI E NULLA OSTA AMBIENTALI**

Torino, li 26/04/2018

Prot. n. 19307/A1813A  
Ns Prot. 54012/2017  
Class. 1316040  
NIO06/14  
Fasc. 4140/2014 pos. 8

**Alla Città Metropolitana di Torino**

(Vs rif. Prot. 1355543 del 09/11/2017

pos. 150/8)

[protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it)

Oggetto: D.Lgs 387/2003 e s.m.i., l.r. 40/98 e s.m.i. e D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.,  
Domanda in data 07/3/2014 della Società Idrodinamo s.r.l. di concessione di derivazione d'acqua dal  
torrente Sangonetto, in Comune di Coazze (TO) a uso produzione di energia idroelettrica e relativa  
Autorizzazione Unica e Giudizio di Valutazione di Impatto Ambientale  
Parere ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i., D.G.R. 9 dicembre 2015 n. 18-2555 e LL.RR. n° 20/2002  
e n° 12/2004 e Regolamento di attuazione n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Con riferimento alla nota in epigrafe relativa al progetto in oggetto e alle successive  
integrazioni progettuali (vers. marzo 2018) a firma dell'ing. Sergio Giuglaro, si evince che trattasi  
di opere a servizio di un impianto idroelettrico consistenti in:

- opera di presa dal torrente Sangonetto (tav. 9);
- manufatto di scarico con condotta DN 1000 di restituzione delle acque turbinate in  
centrale di produzione, sul torrente Sangonetto (tav. 4);
- attraversamento con linea elettrica aerea (di connessione) del torrente Sangonetto (tav.4).

Dal punto di vista della compatibilità del progetto con lo stato di dissesto di tipo geologico si  
evince che l'opera non interferisce con dissesti segnalati negli strumenti di pianificazione vigenti ma  
che lungo il sentiero dove si prevede di ubicare la condotta sono presenti locali condizioni di  
instabilità e presenza di venute d'acqua. Negli elaborati di carattere geologico-geotecnico viene fatta  
una disamina di tali situazioni e vengono proposti degli interventi migliorativi; viene inoltre  
presentato un modello geologico-geotecnico dei terreni interessati dalla realizzazione dell'edificio  
della centrale idroelettrica e le verifiche geotecniche relative a parti dell'opera.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

- visto il R.D. n. 523/1904 e s.m.i. sulle opere idrauliche;



- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. 9 dicembre 2015 n. 18-2555;
- LL.RR. n° 20/2002 e n° 12/2004 e Regolamento di attuazione n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della l.r. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- visto l'art. 17 della l.r. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

per quanto di competenza relativamente al T.U. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i. esprime il proprio **parere favorevole** ritenendo però necessario che il soggetto proponente recepisca integralmente le seguenti inderogabili prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati e realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità di tutte le opere strutturali; particolare riguardo dovrà essere rivolto alle strutture di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate dalle opere ovvero idoneamente ancorate alla roccia sottostante;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni in alveo o sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo. E' fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo;
4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. nelle eventuali operazioni di movimentazioni di massi all'interno dell'alveo dovrà essere posta particolare attenzione procedendo con le dovute cautele ed evitando di prelevare dal fondo elementi consolidati, al fine di non spogliare il fondo stesso delle naturali difese;
6. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua in argomento;
7. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata o mezzi simili ad inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto



realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori: ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

8. il parere s'intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
9. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. il parere è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
12. acquisire (qualora non ancora acquisita) specifica dichiarazione, da parte dal Comune di Coazze, attestante che l'installazione di che trattasi, rientra tra le opere pubbliche e di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili nell'ambito del territorio comunale, garantendo altresì la sicurezza dell'esercizio delle funzioni cui sono destinati tenuto conto dello stato di dissesto in essere;
13. effettuare tutte le verifiche del caso, da parte dei soggetti attuatori e/o interessati all'esecuzione degli interventi in progetto, al fine di sottoscrivere l'atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o persone comunque derivanti dal dissesto idraulico e di versante delle aree in argomento, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 7 delle N.D.A. del P.A.I..
14. per quanto riguarda la sistemazione del sentiero su cui verrà interrata la condotta, dovrà essere messo in opera un sistema di regimazione delle acque, anche tramite la realizzazione di canalette in pietrame e legname e di una cunetta sul lato di monte e il ripristino funzionale delle canalette trasversali già presenti lungo la strada per l'allontanamento definitivo verso il corso d'acqua, così come espresso nella Relazione geologica integrativa di Febbraio 2016 a firma del Dott. Geol. Mirco Rosso. La pendenza della pista verso monte con la realizzazione della cunetta longitudinale dovrà essere mantenuta costante lungo tutto il tracciato, e se modificata verso valle dovranno essere previste delle canalette con inclinazione verso valle;



15. il sentiero dovrà essere stabilizzato dove necessario mediante rimodellamenti e opere di sostegno quali quelle proposte nella Relazione geologica integrativa, in modo tale che la modifica delle caratteristiche geometriche dello stesso non sia causa di instabilità, anche nelle aree circostanti.

Infine, a seguito del rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. il richiedente dovrà perfezionare la pratica inerente la concessione demaniale per le opere interessanti il demanio di cui alle L.L.R.R. n° 20/2002 e n° 12/2004 e Regolamento di attuazione n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. nonché perfezionare con questo Settore quanto previsto dalla l.r. 23/1984 e s.m.i. in merito alla disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 Volt.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

(Arch. Adriano Bellone)

*(firmato digitalmente)*

I funzionari istruttori:  
(Riccardo Crivellari)

(Walter Buono)

(Barbara Nervo)



REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE  
ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 GIUGNO 2009 n.19 e s.m.i.

n. Progr. 081 del 09.04.2018

DETERMINAZIONE: di impegno di spesa  senza impegno di spesa

OGGETTO: ART. 43 L.R. 19/09 – DPR 357/97 E S.M.I.  
INTERVENTO: DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE SANGONETTO IN  
COMUNE DI COAZZE AD USO ENERGETICO"  
PROPONENTE: IDRODINAMO s.r.l.  
INTEGRAZIONE PARERE VALUTAZIONE DI INCIDENZA RISPETTO AL SIC  
IT1110006 "ORSIERA ROCCIIVRE"

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'area tecnica dell'Ente (istruttore Manuela Juvenal e responsabile del servizio Bruno Aimone Gigio);

Premesso che:

Con la D.G.R. n. 36-13220 del 08.02.2010, ad oggetto "Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 Artt. 41 e 43, Delega della gestione di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale e delle relative valutazioni di incidenza di interventi e progetti a soggetti gestori di aree protette del Piemonte" è stata delegata la gestione del SIC "Orsiera Rocciavre" all'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavre e Riserve di Chianocco e Foresto ed in data 04.08.2010 è stata sottoscritta la relativa convenzione;

E' stata a suo tempo esaminata in sede di Conferenza dei Servizi la domanda presentata dalla Soc. Idrodinamo s.r.l. di Rivoli per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua da Torrente Sangonetto, nel Comune di Coazze, ad uso energetico, stabilendo di sottoporre la documentazione progettuale al parere dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie soggetto gestore del parco Orsiera Rocciavre e del Sito di Importanza Comunitaria "Orsiera Rocciavre" (codice IT 1110006), in merito alla relazione di screening della Valutazione di Incidenza;

L'intervento in progetto ricade ai margini del parco Orsiera Rocciavre e del Sito di Importanza Comunitaria "Orsiera Rocciavre" (codice IT 1110006) individuato ai sensi della direttiva 92/43/CEE ("Habitat") per la costituzione della Rete Natura 2000;

Con prot.n. 1656 del 27.07.2015 si è dato avvio al procedimento, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/09 e s.m.i.;

L'intervento in progetto consiste nella realizzazione delle opere finalizzate alla derivazione d'acqua dal torrente Sangonetto, nella quantità massima di 300 lt/s e media di 180 lt/s, con ubicazione delle opere di presa a quota 1246 m. s.l.m. e restituzione a quota 1093,5 m. s.l.m., per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale media annua di 263 kW e produzione media annua di 1,76GWh; la condotta forzata, di lunghezza di ml. 825, sarà costituita da una tubazione diametro 500 mm interrata sotto la viabilità presente in loco (pista e mulattiera); l'edificio della centrale idroelettrica verrà costruito in destra idrografica a monte del guado esistente, alla quota di m. 1098 circa s.l.m.;

Con determinazione dirigenziale n. 162 del 20.08.2015 è stato espresso parere positivo sullo screening di valutazione di incidenza, formulando le prescrizioni sotto riportate:

- richiesta di chiarimenti sulle discrepanze riscontrate in alcuni elaborati progettuali, in particolare per quanto concerne i lavori previsti sulla mulattiera e la pista di servizio;
- impossibilità di realizzare la pista di servizio permanente all'interno del Parco;



- rispetto delle azioni di mitigazione indicate nella relazione di screening ed esecuzione delle lavorazioni più prossime ai confini del SIC (opere di presa, canale di derivazione, camera di carico e primi 300 metri della condotta forzata) nel rispetto delle Misure di Conservazione approvate dalla Regione Piemonte con DGR 54-7409 del 07.04.2014 nonché al di fuori del periodo di nidificazione dell'avifauna (dal 1° maggio al 15 luglio per ambiti localizzati a quote superiori ai 1000 metri);
- comunicazione all'Ente Parco delle date di avvio e conclusione delle opere;

Considerato che con la presentazione della tavola di progetto n. 4 facente parte delle integrazioni depositate nel mese di aprile 2016 si è potuto verificare che la pista di cantiere in progetto verrà realizzata all'esterno dei confini del Parco/SIC;

Rilevato che nel frattempo l'ENEL ha espresso il proprio dissenso alla realizzazione della linea elettrica interrata, necessaria per garantire la connessione dell'impianto idroelettrico in oggetto alla rete MT di Enel Distribuzione, richiedendo la realizzazione di una linea aerea dalla Borgata Sordini alla Borgata Marone;

Appurato che la linea aerea MT a 15 kV si svilupperà per una lunghezza complessiva di 2.200 m e sarà costituita da cavo aereo isolato del tipo precordato posato su 25 sostegni;

Ritenuto opportuno integrare il parere a suo tempo espresso in merito al progetto di che trattasi, in quanto la modifica intervenuta sulla tipologia di linea elettrica non ha potuto essere precedentemente esaminata dall'Ente Parco sotto il profilo delle possibili interferenze sulla componente avifaunistica presente in zona;

Viste le Misure sito-specifiche approvate dalla Regione Piemonte con DGR n. 7-4703 del 27.02.2017 per il Sito di Importanza Comunitaria SIC /ZPS "Orsiera Rocciavré" (codice IT 1110006), che all'art. 4 lett. e) definiscono gli obblighi da attuare per la messa in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna di elettrodotti e linee aeree anche di media tensione di nuova realizzazione, consistenti nell'applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità o interrimento degli stessi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di pareti rocciose, siti di nidificazione di rapaci e località in cui si concentra il passaggio dei migratori;

Considerato che la zona oggetto di intervento risulta frequentata da molteplici specie di avifauna tutelate dalla direttiva Uccelli (Direttiva n. 79/409/CEE) e in particolare si segnala la presenza di airone cenerino, airone biancone, poiana, picchio nero, astore e biancone, tutte specie che per le loro dimensioni possono essere più facilmente a rischio di elettrocuzione e di impatto con i cavi aerei;

Ritenuto di richiedere al proponente del progetto di che trattasi il rispetto degli obblighi sopracitati nella realizzazione della linea elettrica aerea richiesta dall'ENEL;

#### IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visti gli artt. 22 e 23 della L.R. 51/97 e la circolare del Presidente della Giunta Regionale prot. 16110 del 16.12.1997;

Vista la L.R. 23/2008;

Vista la L.R. 19/2009;

#### DETERMINA

- di integrare il parere espresso ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/09 con determinazione dirigenziale n. 162/2015 del 20.08.2015 sulla derivazione d'acqua dal torrente Sangonetto nel Comune di Coazze ad uso energetico proposta dalla Idrodinamo s.r.l di Rivoli con le sottoindicate prescrizioni, nel rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 4 lett. e) delle Misure di conservazione sito-specifiche del SIC/ZPS IT1110006 Orsiera Rocciavré approvate con DGR n. 7-4703 del 27.02.2017;
- di prescrivere che per la mitigazione del rischio per l'avifauna di elettrocuzione e di impatto con la linea aerea di nuova realizzazione, si dovranno applicare dispositivi di segnalazione sui cavi o



utilizzare cavi ad alta visibilità (non essendo possibile l'interramento degli stessi in quanto non consentito dall'ENEL), isolare i sostegni ed utilizzare cavi isolati;

- di riconfermare le prescrizioni a suo tempo formulate con la determinazione dirigenziale n. 162/2015 del 20.08.2015.
- di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino;
- di trasmettere altresì copia del provvedimento alla Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Gestione Aree Protette, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

IL DIRETTORE

Michele Ottino

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

OTTINO MICHELE

09.04.2018 17:25:06 CEST



## REGIONE PIEMONTE

### ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 GIUGNO 2009 n.19 e s.m.i.

n. Progr. 162/ 2015

**DETERMINAZIONE:** di impegno di spesa  senza impegno di spesa

**OGGETTO:** ART. 43 L.R. 19/09 – DPR 357/97 E S.M.I.  
INTERVENTO: DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE SANGONETTO IN  
COMUNE DI COAZZE AD USO ENERGETICO"  
PROPONENTE: Idrodinamo s.r.l.  
VALUTAZIONE DI INCIDENZA RISPETTO AL SIC IT1110006  
"ORSIERA ROCCIAVRE"

Premesso che

Il Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino ha esaminato in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 14.05.2015 la domanda presentata dalla Soc. Idrodinamo s.r.l. di Rivoli per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua da Torrente Sangonetto, nel Comune di Coazze, ad uso energetico, stabilendo di sottoporre la documentazione progettuale al parere dell'Ente Parco in merito alla relazione di screening della Valutazione di Incidenza;

Il verbale della riunione della Conferenza suddetto è stato trasmesso all'Ente Parco con prot.n. 102998 del 15.07.2015 ed acquisito al protocollo col n. 1597 del 16.07.2015;

Con prot.n. 1656 del 27.07.2015 si è dato avvio al procedimento, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/09 e s.m.i.;

L'intervento in progetto ricade ai margini del Sito di Importanza Comunitaria "Orsiera Rocciavré" (codice IT 1110006), individuato ai sensi della direttiva 92/43/CEE ("Habitat") per la costituzione della Rete Natura 2000;

Con la D.G.R. n. 36-13220 del 08.02.2010, ad oggetto "Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 Artt. 41 e 43, Delega della gestione di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale e delle relative valutazioni di incidenza di interventi e progetti a soggetti gestori di aree protette del Piemonte" è stata delegata la gestione del SIC "Orsiera Rocciavré" all'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavré e Riserve di Chianocco e Foresto ed in data 04.08.2010 è stata sottoscritta la relativa convenzione;

Ai sensi dell'art. 37 della L.R. 19/2009 e s.m.i. l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie dal 01.01.2012 è subentrato nei rapporti attivi e passivi dell'Ente di gestione del Parco Naturale Orsiera Rocciavré e Riserve di Chianocco e Foresto;

Il presente giudizio di valutazione di incidenza viene espresso ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla valutazione di incidenza, art. 5 del DPR 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

L'intervento previsto consiste nella realizzazione delle opere finalizzate alla derivazione d'acqua dal torrente Sangonetto, nella quantità massima di 300 lt/s e media di 180 lt/s, con ubicazione delle opere di presa a quota 1246 m. s.l.m. e restituzione a quota 1093,5 m. s.l.m., per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale media annua di 263 kW e produzione media annua di 1,76GWh; la condotta forzata, di lunghezza di ml. 825, sarà costituita da una tubazione diametro 500 mm interrata sotto la viabilità presente in



loco (pista e mulattiera); l'edificio della centrale idroelettrica verrà costruito in destra idrografica a monte del guado esistente, alla quota di m. 1098 circa s.l.m.;

Dall'esame della documentazione presentata al Parco si ritiene di evidenziare quanto sotto indicato:

- nelle tavole cartografiche di progetto non è indicato il confine del Parco Orsiera Rocciavré, nonché SIC IT 1110006 "Orsiera Rocciavré, che consentirebbe una più chiara localizzazione delle opere previste rispetto alla presenza delle suddette aree soggette a tutela;
- nella relazione di screening, nella sezione dedicata alla normativa ambientale di riferimento, sono indicate alcune norme di carattere regionale non più in vigore;
- nella relazione di screening sono state rilevate alcune discrepanze rispetto agli interventi da attuare sulla viabilità presente in loco, in quanto si parla sia di sistemazione, miglioramento, ripristino del sedime del sentiero esistente sia di realizzazione di pista di servizio permanente di larghezza di metri 3, con necessità di chiarimento a cura dei proponenti in sede della prossima riunione della Conferenza dei Servizi;

Dai dati altimetrici e da quanto indicato nella relazione di screening ed in quella ambientale risulta che l'intervento in oggetto è localizzato ai margini del SIC, esternamente ai confini dell'area protetta;

Il SIC/ZPS "Orsiera Rocciavré" si estende su circa 11 mila ettari posti tra le Valli Chisone, Susa e Sangone nei comuni di Busso'eno, Coazze, Fenestrelle, Mattie, Meana, Roure, San Giorio, Usseaux e Villar Focchiardo.

L'area ospita numerose specie endemiche della Alpi Occidentali e stazioni dei coleotteri carabidi *Carabus cychroides* e *C. cenisius fenestrellanus*.

I numerosi ambienti tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" presenti nel SIC/ZPS sono riportati nella tabella seguente (\*Habitat prioritario).

Codice "Natura 2000"	Denominazione Habitat
4060	Lande alpine e boreali
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
6230	*Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie su substrato siliceo delle zone montane
6430	Bordure pianiziali, montane ed alpine di megafornie igrofile
6520	Praterie montane da fieno
8110	Ghiaioni silicei del piano montano fino a nivale ( <i>Androsocetalia alpinae</i> e <i>Galieopsetalia ladani</i> )
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
9110	Faggete del <i>Luzulo-Fagetum</i>
9130	Faggete del <i>Asperulo-Fagetum</i>
9180	*Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>
9410	Foreste acidofile montane e alpine di picea ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
9420	Foreste di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>
9430	Foreste montane e subalpine di <i>Pinus uncinata</i> (*su substrato gessoso o calcareo)

Per quanto riguarda le specie tutelate dalla direttiva sopra citata, sono segnalate per il sito *Aquilegia alpina* e *Saxifraga valdensis* (All. IV) oltre ai lepidotteri *Parnassius apollo*, *P. mnemosyne* e *Maculinea arion* (All. IV). Tra i rettili sono presenti diverse specie inserite nell'Allegato IV, ovvero *Lacerta (viridis) bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca* e *Hierophis (= Coluber) viridiflavus*, mentre la mammalofauna annovera *\*Canis lupus* (All. II e IV, specie prioritaria) e *Musccardinus avellanarius* (All. IV).

Per quanto concerne l'avifauna, diverse sono le specie tutelate dalla Direttiva 2009/147/CE, tra cui si citano: *Pernis apivorus* (non nidificante), *Aquila chrysaetos*, *Alectoris graeca saxatilis*, *Tetrao tetrix tetrix*, *Lagopus mutus helveticus*, *Pyrrhocorax pyrrhocorax*, *Bubo bubo*, *Aegolius funereus* e *Dryocopus martius*; tra le specie presenti nell'area interessata dall'intervento si segnalano *Accipiter gentilis*, *Circaetus gallicus*, *Buteo buteo*, *Tetrao tetrix*, *Upupa epops*, *Nucifraga caryocatactes*, *Ardea cinerea*, *Egretta alba*, *Dryocopus martius*, *Carduelis spinus* e *Cinclus cinclus* per quanto riguarda gli uccelli, oltre a *Salamandra salamandra*, *Rana temporaria*, *Anguis fragilis*, *Vipera aspis* e *Neomys fodiens* tra rettili, anfibi e mammiferi;

Considerato quanto sopra esposto;



Richiamate le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, approvate con DGR 54-7409 del 07.04.2014 e DGR n. 22-368 del 29.09.2014;

Esaminata la relazione di screening e la documentazione progettuale acquisita dall'Ente Parco e valutate le peculiarità naturalistiche del sito di intervento;

Ritenuto che l'intervento in esame, per la natura e localizzazione delle opere previste, non determini direttamente o indirettamente incidenze sulle specie e sugli habitat oggetto di tutela e conservazione e possa essere compatibile con la conservazione delle emergenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione del SIC;

IL DIRETTORE F.F.

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visti gli artt. 22 e 23 della L.R. 51/97 e la circolare del Presidente della Giunta Regionale prot. 16110 del 16.12.1997;

Vista la L.R. 23/2008;

Vista la L.R. 19/2009;

#### DETERMINA

- di esprimere ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/09 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché per le motivazioni indicate in premessa e sulla base dell'entità e delle caratteristiche dei lavori previsti, parere positivo sullo screening di valutazione di incidenza inerente la derivazione d'acqua dal torrente Sangonetto nel Comune di Coazze ad uso energetico proposta dalla Idrodinamo s.r.l di Rivoli, sulla base dell'istanza formulata dal Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino (prot. dell'Ente Parco n. 1597 del 16.07.2015) in quanto non determina incidenze significative sugli habitat e le specie tutelati presenti nel SIC "Orsiera Rocciavré" (cod. IT1110006);
- di richiedere che in sede di prossima riunione della Conferenza dei Servizi vengano chiarite le discrepanze riscontrate nella relazione di screening e in alcuni elaborati progettuali rispetto alle opere da eseguire sulla viabilità presente in loco (pista e mulattiera);
- di ricordare che all'interno dell'area protetta non potrà essere realizzata la pista di servizio permanente illustrata dalla Tavola 12 di progetto;
- di richiedere che vengano rispettate le azioni di mitigazione indicate nella relazione di screening e che le lavorazioni più prossime ai confini del SIC (inerenti alle opere di presa, canale di derivazione, camera di carico e primi 300 metri superiori della condotta forzata) vengano eseguite nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli art. 13 e 23 delle Misure di conservazione approvate dalla Regione Piemonte con DGR 54-7409 del 07.04.2014 nonché al di fuori del periodo di nidificazione dell'avifauna (dal 1° maggio al 15 luglio per gli ambiti localizzati a quote superiori ai 1000 metri);
- di richiedere che venga data comunicazione all'Ente Parco dell'avvio e della conclusione delle opere da parte del Responsabile dei Lavori;
- di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino;
- di trasmettere altresì copia del provvedimento alla Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Gestione Aree Protette, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

Salbertrand, 20.08.2015



IL DIRETTORE f.f.  
(Dr. Ing. Bruno Aimone Gigio)





# COMUNE DI COAZZE

## PROVINCIA DI TORINO

Via Matteotti, 4 - 10050 COAZZE (TO)  
Tel. 011 93.40.056-011 93.49.109 Fax 011 93.40.429  
P.I. 01865570012 - C.F. 86003010013 Email: ediliziaprivata@comune.coazze.to.it

### Area Tecnica Settore Edilizia Privata ed Urbanistica

Prot. 7984

Autorizzazione n. 1/2017

Pratica edilizia n. 99/2017

### **AUTORIZZAZIONE per INTERVENTI in TERRENI SOTTOPOSTI a VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI** ai sensi della Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45.

#### ***Il Responsabile dell'Area Tecnica***

- vista la domanda presentata da IDRODINAMO S.R.L., codice fiscale 10915400013, in data 12/12/2017, registrata al protocollo generale con il n° 7942, intesa ad ottenere autorizzazione ai sensi della L.R. 9 agosto 1989 n. 45 per nuova costruzione - realizzazione centrale idroelettrica in questo Comune, in Borgata Indiritto - Strada Palè, su terreni identificati a Catasto Terreni Foglio 5 nn. 1 e Foglio 29 nn. 328-363-427;
- visto il progetto e la documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda, a firma del Giuglaro Ing. Sergio, con Studio in SANT'AMBROGIO, Via Spesso n°2, c.f. GGLSRG66P01A518K;
- accertato che l'intervento di cui trattasi rientra tra quelli previsti dall'art. 2, primo comma, lettera c, punto 2 della L.R. 45/1989;
- vista la Relazione Vincolo Idrogeologico e Relazione Ambientale redatte in data marzo 2014 e marzo 2016 a firma del Ing. Giuglaro Sergio, volta ad accertare la compatibilità dell'intervento proposto con l'equilibrio idrogeologico del territorio, alle condizioni specificate nella relazione stessa;
- rilevata la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia operante nel Comune;
- richiamato il provvedimento Sindacale n° 06 del 30/12/2016, per l'attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica,

#### **AUTORIZZA**

**- IDRODINAMO S.R.L. c.f. 10915400013, con sede legale in Rivoli, Corso Susa n°242,** ad eseguire l'intervento illustrato negli atti ed elaborati, muniti del visto dell'Ufficio Tecnico, e allegati al presente provvedimento, di cui risultano parte integrante, con le seguenti condizioni e norme:

1. I movimenti di terra dovranno essere limitati alla quantità strettamente indispensabile e le scarpate convenientemente regolarizzate e sagomate facilitandone l'inerbimento e curando in modo particolare lo smaltimento delle acque superficiali.
2. I lavori devono essere iniziati entro UN ANNO dalla data di rilascio del presente atto, ed ultimati entro TRE ANNI dalla data del loro inizio; l'autorizzazione cessa la sua efficacia nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il termine stabilito per l'inizio o non siano terminati nel termine stabilito per l'ultimazione,
3. il titolare dell'autorizzazione deve prontamente dare comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori, ed è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'ultimazione degli stessi;
4. l'autorizzazione è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare; non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del



- suo rilascio; è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento; sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, regolamento generali e locali e di convenzioni particolari;
5. Si dà atto che l'intervento rientra nei casi di deroga dall'obbligo di rimboschimento e del versamento del corrispettivo previsto dall'art. 9, quarto comma, lettera b) della L. R. 45/1989;
  6. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni ed Enti.
  7. Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente autorizzazione saranno perseguiti a termine delle Leggi vigenti.
  8. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, la presente autorizzazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 30 giorni consecutivi, e copia viene inviata al Coordinamento del C.F.S. per la Provincia di Torino.
  9. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, la presente autorizzazione viene altresì trasmessa alla Polizia Municipale a cui competono le attribuzioni di vigilanza.
  10. Dovranno essere rigorosamente rispettate le prescrizioni riportate nella Relazione Vincolo Idrogeologico e Relazione Ambientale a firma del Ing. Giuglaro Sergio.

**Il sottoscritto titolare della presente Autorizzazione, si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente atto.**

Coazze, li 13/12/2017

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Edilizia Privata - Urbanistica  
(arch. Michelon Simone)







AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

6

Prot. N 447/41

Rif. ns. prot. 1691/15  
Rif. vs. prot. 34570/15  
Pratica. n. 150/8  
(Rif. Adb n. 2371/15)

PROTOCOLLO GENERALE	
n°	94455/015
del	30/06/2015
Strutturato	LC3
Classif.	PECBA4

Parma, 29 GIU. 2015

Alla Provincia di Torino  
Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria  
Servizio Gestione Risorse Idriche  
C.so Inghilterra, 7  
10138 - Torino

**OGGETTO:** R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s. m. i., art. 7 - Espressione di parere in merito alla domanda di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente Sangonetto, nel Comune di Coazze.  
**Richiedente:** Idrodinamo Srl.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTO:**

- il R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s. m. i.;
- in particolare gli articoli 7, comma 2 e 12bis del suddetto Regio Decreto;
- il DM 28 luglio 2004, recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s. m. i.;
- il D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 (GU n. 304 del 31 dicembre 2008), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, recante: "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" (GU n. 49 del 28 febbraio 2009);

**RICHIAMATI:**

- il PTA della Regione Piemonte approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 117 - 10731 del 13 marzo 2007;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 4 del 5 aprile 2006, recante "Parere di conformità del Piano di Tutela delle acque della regione Piemonte agli obiettivi e alle priorità d'intervento di cui alle Deliberazioni C.I. n. 7/2002 e 7/2004";
- il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, approvato con Decreto del Consiglio dei Ministri l'8 febbraio 2013 (pubblicazione sulla G. U. R. I. n. 112 del 15 maggio 2013);

**RICHIAMATI, INOLTRE**

- il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (di seguito brevemente definito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 10 del 22 luglio 2009, recante "Compatibilità delle istanze di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso idroelettrico corredate da progetti di opere da realizzarsi in aree individuate e



*classificate dal "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI) come "aree in dissesto" o "aree a rischio idrogeologico molto elevato" e sottoposte a vincoli dalle Norme di Attuazione di tale Piano stralcio";*

**PRESO ATTO CHE:**

- la domanda in oggetto implica una derivazione per la produzione di energia idroelettrica, per una portata media di 48 l/s e massima di 84 l/s, con produzione media di 272 kw, il cui progetto di massima prevede la realizzazione delle seguenti opere
- una traversa con opera ad acqua fluente;
- una condotta forzata di 2300 m;
- una centrale idroelettrica;
- un canale di restituzione;

**CONSIDERATO CHE**

- il corpo idrico interessato dagli interventi di progetto attualmente non risulta essere classificato Piano di Gestione del Distretto Idrografico;
- ai sensi di quanto previsto dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po, il corpo idrico in oggetto deve mantenere lo stesso stato qualitativo;
- gli obiettivi principali di tale Piano sono:
  - o garantire l'equilibrio del bilancio idrico al fine di assicurare la compatibilità tra gli usi secondo l'ordine e le priorità stabilite dalla legge;
  - o impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali e garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla normativa vigente anche attraverso il riequilibrio delle dinamiche geomorfologiche dei corsi d'acqua;
- per assicurare il pieno perseguimento di tali obiettivi, le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui sono attribuite competenze in materia non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto Piano e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ambientale ed i contenuti di cui al Programma di misure dell'Elaborato 7 del Piano medesimo e sono tenuti, inoltre, a dare avvio allo svolgimento delle attività di cui al documento Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione allegato alla Deliberazione stessa;
- se pur in assenza di riferimenti specifici negli strumenti di pianificazione, il rilascio del provvedimento finale di concessione da parte delle P. A. concedenti è comunque subordinato al rispetto del fondamentale principio di non deterioramento del corpo idrico;

**CONSIDERATO INOLTRE CHE**

- dall'analisi della documentazione presentata, vista la normativa richiamata, e in particolare il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 luglio 2004 e gli Allegati tecnici alla Deliberazione n. 4/2006 del C.I. dell'Autorità di bacino del fiume Po, il valore del DMV individuato non risulta essere stato desunto attraverso sperimentazioni *in situ* atte a valutare l'efficacia dei rilasci al mantenimento della continuità fluviale e quindi al raggiungimento o mantenimento del buono stato ecologico del corpo idrico;

**DICHIARA**

compatibile la derivazione di cui la domanda all'oggetto, solo a seguito delle opportune verifiche, applicazioni e prescrizioni, da parte di codesto Ufficio, relativamente ai seguenti aspetti:



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO - PARMA

- che vi sia la garanzia che la derivazione in oggetto sia ininfluente e compatibile con il mantenimento/raggiungimento dello stato qualitativo fissato dagli obiettivi dei Piani di cui sopra in premessa;
- che sia attuato, ad onere del proponente, un programma di monitoraggio ambientale *ex\_ante* sul corpo idrico interessato, sulla base delle indicazioni contenute nella nota dell'Autorità di bacino dell'11 maggio 2015, prot. 3204.

Nell'eventuale atto di concessione dovranno essere introdotti i seguenti aspetti:

- che la portata del DMV, da lasciare defluire in alveo, non sia limitata al solo valore del DMV idrologico e di base, ma che siano già previsti ed introdotti, in prima analisi, i parametri integrativi di cui alla Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po n. 7/2004;
- che vi sia espressa previsione, nell'atto di concessione, dell'obbligo, per il richiedente, dell'automatico adeguamento del DMV e delle modalità e dei valori di prelievo qualora sia ritenuto necessario dalla Regione o dall'Autorità di bacino del fiume Po, ai fini del raggiungimento/mantenimento degli obiettivi previsti dal PdG per il corpo idrico interessato.

Dovranno inoltre essere obbligatoriamente acquisiti i seguenti pareri e integrazioni al progetto:


- accertamento da parte delle Autorità competenti della compatibilità delle opere proposte in relazione alle Norme di Attuazione del PAI ed alla Direttiva Traverso;
- acquisizione di idonee forme di garanzia per la realizzazione delle opere in esame e per gli interventi di dismissione delle stesse e di ripristino dello stato naturale dei luoghi (la cui realizzazione potrà essere richiesta al termine della durata della concessione o qualora il concessionario rinunci alla concessione medesima) rilasciate con le garanzie economico-finanziarie prescritte dalle vigenti normative in materia.

L'adempimento delle prescrizioni di cui sopra dovrà trovare riscontro puntuale nel successivo iter amministrativo.

Si fa presente inoltre che, l'Autorità di bacino all'interno dello stesso procedimento NON esprime un secondo parere in ordine alla stessa istanza; può essere richiesto e rilasciato un secondo parere sullo stesso progetto solo nel caso in cui, prima dell'adozione del provvedimento finale di competenza dell'Autorità concedente, siano entrati in vigore, per l'ambito territoriale di riferimento, nuovi strumenti di pianificazione nel settore della tutela delle risorse idriche, ovvero varianti agli strumenti vigenti.

Gli atti relativi al rilascio delle concessioni verranno richiesti, ogni anno, dall'Autorità di bacino.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Francesco Puma)



Referenti:  
Dirigente di Struttura:  
Rif. 2371

Arch. Pavesi Patrizia  
Ing. Alessio Picarelli





Paesaggistica



**COMUNE DI COAZZE**  
Provincia di Torino  
AREA TECNICA



N. pratica edilizia: 14/2016

N. Autorizzazione paesaggistica: 7/2016

Coazze, 30/06/2016

**Il Responsabile di Area**

Vista la domanda presentata in data 18/03/2016 registrata al protocollo dell'Unione Valsangone con il numero 0698, e successive integrazioni prot. 525 del 01/06/2016 dalla Soc. IDRODINAMO s.r.l., con sede in C.so Susa n. 242 RIVOLI, Partita IVA 10915400013, intesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione nuovo impianto idroelettrico. Opere di presa, camera di carico, condotta forzata, edificio centralina, restituzione. in COAZZE, Loc. Strada del PALE', sull'immobile individuato al Catasto terreni comune di COAZZE foglio 5, numero vari, foglio 29, numero vari;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;  
Considerato che l'art.146 capo IV del D.Lgs.42/04 prevede l'obbligo di sottoporre alle amministrazioni competenti i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo e definisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni relative ai beni soggetti a tutela;  
Visti gli artt. 3 e 4 della Legge Regionale 01.12.2008, n.32 e s.m.i.;  
Vista L.R. 14.07.2009 n.20 e s.m.i.;  
Visto il D.P.R. 09.07.2010 n.139;

**Considerato:**

- che in data 26.03.2009, è stata stipulata la convenzione (repertorio n.396) tra i Comuni di Giaveno, Trana, Reano, Sangano, Valgioie e Coazze per la costituzione e il funzionamento della Commissione intercomunale per il Paesaggio (ex art. 148 del D.Lgs n°42/2004 e art. 4 della l.r. 32/2008 e loro successive modificazioni e integrazioni), con il relativo Regolamento per il suo funzionamento;
- che, in data 28.03.2011, alcuni dei comuni aderenti a detta convenzione e, segnatamente, Giaveno, Coazze, Sangano, Trana e Valgioie, hanno costituito una unione dei comuni denominata Unione dei Comuni "Unione Valsangone", cui hanno conferito, tra l'altro, l'esercizio della funzione in materia paesaggistica e, pertanto, hanno deciso di procedere al recesso della convenzione precedentemente stipulata con repertorio n.396, a far data dal 01.10.2011;
- che, successivamente alla costituzione dell'Unione, il Comune di Reano (già facente parte della precedente convenzione per la Commissione Intercomunale per il Paesaggio) ha aderito al servizio in forma associata di gestione della Commissione Locale per il Paesaggio mediante convenzione con l'Unione dei Comuni "Unione Valsangone";
- che con deliberazione di Consiglio Unione n°11 del 27.06.2011 è stata istituita, ai sensi dell'art. 4, 1° comma, della L.R. n. 32/2008 e dell'articolo 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), la Commissione Locale per il Paesaggio, incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice citato ed i pareri previsti dall'art. 49, 15° comma, della legge regionale n. 56/77 e s.m.i. ed è stato approvato il relativo Regolamento di istituzione e



funzionamento, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Unione n°16 del 28.09.2011;

- che con deliberazione di Giunta Unione n°7 del 01.06.2011 è stato istituito all'interno dell'Unione un nuovo ufficio denominato "Ufficio Gestione del Paesaggio", la cui ubicazione, per motivi organizzativi e gestionali, è stata localizzata, in via provvisoria, presso gli uffici dell'Area Urbanistica e Gestione del Territorio della Città di Giaveno;
- che con la medesima deliberazione di Giunta Unione n°7 del 01.06.2011 è stata approvata la dotazione organica necessaria al corretto funzionamento del servizio dotata di un tecnico responsabile del procedimento paesaggistico;
- che il responsabile del procedimento paesaggistico in capo all'Unione dei Comuni Montani Valsangone è, dunque, diverso dal responsabile del procedimento edilizio di ogni singolo comune appartenente all'Unione stessa, così da permettere un'efficace differenziazione delle due attività amministrative;
- che la precedente Commissione Intercomunale per il paesaggio nominata con decreto del Sindaco della Città di Giaveno n°3/2009 e s.m. è decaduta a tutti gli effetti a far data dal 30.09.2011;
- che con decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Unione Valsangone protocollo n°1979 del 30.09.2011 è stata nominata la nuova Commissione Locale per il Paesaggio;
- che l'attivazione del nuovo Ufficio Gestione del Paesaggio in capo all'Unione dei Comuni "Unione Valsangone" ha avuto inizio dal 01.10.2011 in modo da consentire continuità dei procedimenti amministrativi relativi alla materia paesaggistica ed al territorio interessato dall'intervento;
- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani Valsangone n°11 del 31.03.2016 è stata stabilita la decorrenza, a far data dal 01.04.2016, dell'esercizio delle funzioni già esercitate dall'Unione dei Comuni "Unione Valsangone" e dalla Comunità Montana Valle Susa e Sangone e contestuale determinazione del passaggio, anche temporale, del personale e del subentro nei rapporti attivi e passivi così come previsto allo Statuto;

Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesistico – Ambientale in ragione di inclusione nella categoria di cui art. 142, parte terza, Titolo I del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" comma 1 lett. C torrente SANGONETTO e lett. G boschi e foreste;

Considerato che il citato intervento rientra tra quelli disciplinati dall'art. 3, comma 2 L.R. 32/08;

Visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta e redatti dal professionista incaricato dalla proprietà ed in particolare la valutazione dell'impatto sul paesaggio dell'intervento in oggetto e le opere di mitigazione e compensazione proposte;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio in data 29/03/2016;

Richiamata la comunicazione inviata dall'Ufficio Gestione del Paesaggio dell'Unione dei Comuni Montani Valsangone in data 31/03/2016 n. 0801 e ricevuta dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, in data, con la quale venivano trasmessi i documenti per l'espressione del parere richiesto dall'art. 146 comma 5 del D.lgs. 42/04 e s.m.i.;

Considerato che nei tempi stabiliti dall'art.4 del D.P.R.139/2010 la competente Soprintendenza si è espressa in merito con proprio Parere Vincolante del 20/06/2016 prot. 9596 che recita:

parere favorevole all'intervento proposto a condizione che:

- venga effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico, tipologico e vegetativo dei siti interessati dalle aree di cantiere, di deposito temporaneo, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto;
- per le opere interrante venga ripristinata l'eventuale presenza di muretti a secco e pavimentazioni storiche in selciato o terra battuta;
- per le opere d'arte venga impiegato materiale lapideo per pezzatura, tipologia e lavorazione tipico della tradizione locale.

Dato atto che sono decorsi i termini stabiliti nel sopracitato art.4 del D.P.R. 139/2010 per l'emissione del



provvedimento finale;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n°267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

**RILASCIA**  
**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA**  
(ai sensi del D.Lgs.42/04 e s.m.i.)

alla Soc. IDRODINAMO s.r.l. per Realizzazione nuovo impianto idroelettrico. Opere di presa, camera di carico, condotta forzata, edificio centralina, restituzione. in COAZZE, Loc. Strada del PALE', sull'immobile individuato al Catasto terreni comune di COAZZE foglio 5, numero vari, foglio 29, numero vari, a condizione che

- siano scrupolosamente rispettate le altre indicazioni contenute negli elaborati grafici che fanno parte integrante della presente autorizzazione.
- Che siano scrupolosamente rispettate le indicazioni della Soprintendenza riportate nel proprio **Parere Vincolante:**

parere favorevole all'intervento proposto a condizione che:

- venga effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico, tipologico e vegetativo dei siti interessati dalle aree di cantiere, di deposito temporaneo, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto;
- per le opere interrante venga ripristinata l'eventuale presenza di muretti a secco e pavimentazioni storiche in selciato o terra battuta;
- per le opere d'arte venga impiegato materiale lapideo per pezzatura, tipologia e lavorazione tipico della tradizione locale.

Tale autorizzazione è rilasciata ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio relativamente all'inserimento ambientale degli interventi proposti, ma non esime gli uffici comunali competenti dal verificare l'ammissibilità degli interventi stessi alla luce delle vigenti norme statali, regionali e delle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti ed adottati.

La presente autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/04 ha validità 5 anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

La presente autorizzazione verrà immediatamente trasmessa, ai sensi dell'art.4 c.7 del D.P.R. 139/2010, contestualmente, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo, presso Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, ed all'Assessorato all'Urbanistica, Settore Beni Ambientali della Regione Piemonte.

Contro la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro giorni 60 dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971 n°1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni 120 dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n°1199.



**Il Responsabile del Procedimento**  
(U.G.P. dell'Unione dei Comuni Unione Valsangone)  
Arch. Paolo Cantore



**Il Responsabile del Settore Tecnico**

Il sottoscritto dichiara:

- di aver ritirato la presente autorizzazione paesaggistica
- di aver preso attenta nota delle condizioni in essa contenute.
- di assumere formale impegno di attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni previste e a quanto documentato nella presente.

Coazze,

Letto, approvato e sottoscritto

Il sottoscritto LOWLER  
DICHIARA  
di avere in data 3 giugno dell'art. 137 e art. 138  
del C. p. C. e art. 139 del C. p. C. art. 140 del C. p. C.  
ISKODIMATO SRL  
conservato in data 5/3/2016  
GIUGLIANO SERIO (DIRETTORE)

